



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio I “Coordinamento di direzione. Supporto agli organi consultivi e di valutazione”

Al Ministro dell'Università e della Ricerca
Senatrice Prof.ssa Anna Maria BERNINI
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Direttore Generale per la sostenibilità e
la programmazione del sistema della
formazione superiore –
Dott. Nicola BORRELLI
dgfinanziamento@pec.mur.gov.it

e p.c. Al Capo di Gabinetto del MUR
Prof. Massimo RUBECHI
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Segretario Generale
Prof. Marco MANCINI
segretariatogenerale@mur.gov.it

OGGETTO: Schema di Decreto Ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2026 - richiesta parere di competenza.

Adunanza del 22 luglio 2026

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Segretario Generale, protocollo n. 1421 del 14.7.2026, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di decreto ministeriale recante i criteri per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2026;

Visto lo schema di decreto recante i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2026 (capitolo 1694), come sopra individuato;

Visto lo schema di decreto recante i criteri per il riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali e dei consorzi interuniversitari per l'anno 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 5 agosto 2025, n. 561, recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 – Ammissione a finanziamento dei programmi presentati dalle Università”;

Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, relativo alle “Linee generali di indirizzo della programmazione delle università italiane 2024-2026” ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2025, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio triennale 2026-2028;

Visto il decreto ministeriale n. 1166 del 8 agosto 2024, relativo al “Costo standard per studente in corso 2024-2026”;

Visto il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, recante il Regolamento sulle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e, in particolare, l’articolo 13 relativo ai criteri di riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;

Vista la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 che disciplina il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Visto il parere CUN del 10 aprile 2024 sullo schema di decreto delle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2024-2026 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 8 del 7 aprile 2025, recante “Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, in relazione alla quale i risparmi per le Università sono determinati con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca di attribuzione delle facoltà assunzionali agli atenei, adottato ai sensi del citato articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e il relativo versamento è effettuato dal Ministero: a) con riferimento al personale diverso dai ricercatori universitari, a seguito dell’adozione del predetto decreto per l’anno 2025 e, a decorrere dal 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno; b) con riferimento ai ricercatori universitari, a seguito dell’adozione del predetto decreto per l’anno 2026 e, a decorrere dal 2027, entro il 30 aprile di ciascun anno;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2025, n. 719, relativo all’attribuzione agli Atenei delle facoltà assunzionali per l’anno 2025 e, in particolare, l’allegato 2 al richiamato decreto, con il quale è quantificato in euro 49.348.985 il risparmio di spesa di cui all’articolo 1, comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 2025, con riferimento al personale diverso dai ricercatori universitari;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2023, n. 998, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR relativa al periodo 2020-2024;

Visti i risultati della VQR 2020-2024 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Vista la legge del 29 dicembre 2021 n. 233 di conversione del d.l. n. 152/2021 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

Visto il decreto ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022 relativo a “Piani straordinari reclutamento del personale universitario 2022-2026”;

Visto il decreto ministeriale n. 795 del 26 giugno 2023 relativo al “Piano straordinario di reclutamento del personale universitario 2024”;

Visto il proprio parere sullo schema di decreto alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2024-2026 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

Visto il proprio parere del 9 luglio 2025 sullo schema di decreto riguardante i criteri di riparto dell'FFO 2025;

Sentiti i Relatori;

a) Continuità e principali innovazioni del riparto 2026

Il Consiglio osserva preliminarmente che lo schema di decreto relativo al Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) per il 2026 si colloca in un quadro di sostanziale continuità con l'impianto normativo e metodologico adottato negli ultimi esercizi. Restano confermate le componenti della quota base, della quota premiale, dell'intervento perequativo, dei piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca, nonché degli interventi con specifico vincolo di destinazione.

Lo stanziamento iscritto sul capitolo 1694 per il 2026 è pari a euro 9.414.911.950. Lo schema precisa, tuttavia, che euro 49.348.985 sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato in applicazione della disciplina sulla riduzione del turnover ai sensi dall'art. 1, comma 834 legge 30 dicembre 2024, n. 207; le risorse complessivamente disponibili ai fini delle assegnazioni risultano, pertanto, pari a euro 9.365.562.965. Rispetto al 2025, pari a euro 9.367.662.950, lo stanziamento lordo di quest'anno aumenta di circa euro 47,25 milioni, mentre l'importo netto effettivamente ripartibile risulta sostanzialmente stabile.

Il Consiglio prende atto che la nota di trasmissione ministeriale segnala iniziative normative in corso, dalle quali potrebbero derivare ulteriori disponibilità altrimenti destinate a costituire economie di bilancio, e la possibilità di adottare successivi provvedimenti di assegnazione. Si auspica che tali iniziative giungano tempestivamente a conclusione e che le eventuali risorse recuperate possano compensare gli importi destinati alla riduzione del turnover, contribuendo, in tal modo, al rafforzamento della sostenibilità finanziaria degli atenei.

Questo Consesso rileva che il confronto con il decreto di riparto del FFO 2025 evidenzia una sostanziale continuità nell'architettura complessiva del Fondo stesso, pur in presenza di alcune modifiche di rilievo.

Tra queste si segnalano: l'utilizzo dei risultati della nuova VQR 2020-2024 ai fini del calcolo della quota premiale; l'incremento dal 36 al 38 per cento della componente della quota base attribuita sulla base del costo standard, con la corrispondente riduzione del peso della componente storica; la revisione della clausola di salvaguardia, il cui intervallo passa da +1/+6 per cento a 0/+5 per cento; nonché l'aumento delle risorse destinate al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.

Voce	2025	2026	Variazione
Stanziamiento complessivo lordo capitolo 1694	€ 9.367.662.950	€ 9.414.911.950 (con risorse disponibili per assegnazioni pari a € 9.365.562.965)	+ € 47.249.000 lordi
Quota base – Università	€ 4.681.682.549 (di cui costo standard € 2.450.000.000 36%)	€ 4.673.327.826 (di cui costo standard € 2.580.000.000 38%)	- € 8.354.723 (Costo standard + € 130.000.000, + 2%)
Quota premiale	€ 2.500.000.000 (30%)	€ 2.540.000.000 (30 %)	+ € 40.000.000
Intervento perequativo	€ 141.000.000	€ 140.000.000	- € 1.000.000
Piani straordinari e ricerca	€ 848.103.894	€ 859.403.894	+ € 11.300.000 per reclutamento RTT
Clausola di salvaguardia	+1% / +6%	0% / +5%	Riduzione di un punto delle soglie

b) Considerazioni generali

Sullo schema di decreto, tre risultano le considerazioni di ordine generale che il Consiglio intende avanzare.

La **prima** riguarda l'utilizzo dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 quale parametro di riferimento per la distribuzione della quota premiale. Tale scelta

consente di aggiornare gli indicatori di performance scientifica degli Atenei sulla base dell'attività di ricerca più recente, superando il ricorso ai risultati della precedente VQR che aveva caratterizzato i riparti degli anni precedenti.

La **seconda** rimanda alla composizione della quota base, in quanto lo schema di decreto conferma il progressivo incremento della componente determinata secondo il criterio del costo standard per studente, che raggiunge nel 2026 il 38 per cento del Fondo disponibile al netto degli interventi vincolati.

Il Consiglio prende atto che tale evoluzione discende direttamente dal quadro normativo vigente e dalla progressiva attuazione del modello di finanziamento basato sul costo standard. Resta, tuttavia, ferma la preoccupazione già espressa nei precedenti pareri circa gli effetti che un progressivo incremento del peso del costo standard potrebbe produrre sugli Atenei operanti nei contesti territoriali più fragili, caratterizzati da dinamiche demografiche negative, minore capacità contributiva delle famiglie e crescente mobilità studentesca verso altre aree del Paese.

Da questo punto di vista il Consiglio ritiene che continui ad essere necessario un attento monitoraggio degli effetti redistributivi del modello, valutando l'opportunità di mantenere stabile, per un congruo periodo di tempo, il peso percentuale attribuito al costo standard prima di procedere ad ulteriori incrementi.

La **terza** osservazione riguarda la clausola di salvaguardia, che limita la variazione delle assegnazioni complessive entro un intervallo compreso tra lo 0 e il +5 per cento rispetto all'anno precedente.

Il Consiglio riconosce che tale meccanismo risponde all'esigenza di garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli Atenei, in una fase caratterizzata dall'incremento ulteriore di due punti percentuali del peso del costo standard per studente e dalla prima applicazione dei risultati della nuova VQR, evitando variazioni eccessive e non predefinite che potrebbero compromettere la programmazione pluriennale già avviata. Al tempo stesso, il Consiglio ritiene opportuno sottolineare come l'efficacia della clausola di salvaguardia risulti condizionata dalla consistenza delle risorse complessivamente destinate al FFO. Tale criticità appare particolarmente rilevante alla luce del generalizzato aumento dei costi sostenuti dagli Atenei per l'erogazione dei servizi istituzionali, nonché dei maggiori oneri connessi agli adeguamenti retributivi del personale. In assenza di un corrispondente rafforzamento strutturale del finanziamento, anche variazioni nominalmente positive delle assegnazioni possono non tradursi in un effettivo incremento delle risorse disponibili in termini reali.

Per gli esercizi successivi il Consiglio auspica, pertanto, il ripristino di una soglia minima positiva, resa sostenibile da un adeguato incremento del Fondo, che permetta la copertura degli incrementi obbligatori dei costi del personale soggetti a dinamiche esterne, necessarie ma non controllabili dagli atenei.

c) Commenti per singolo articolo

1. Interventi quota base (Art. 2 e 3)

Il Consiglio valuta positivamente il consolidamento della quota base, nella quale confluiscono risorse destinate al cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali e stanziamenti derivanti

dai precedenti piani straordinari di reclutamento. La stabilizzazione di tali risorse accresce la prevedibilità della programmazione economico-finanziaria degli Atenei e rafforza il carattere strutturale del finanziamento ordinario.

Come anticipato, permane, tuttavia, la criticità già evidenziata dal Consiglio nel parere relativo al 2025 con riguardo alla progressiva crescita della componente distribuita secondo il criterio del costo standard. Lo schema di decreto per il 2026 conferma tale tendenza, prevedendo che il costo standard rappresenti il 38 per cento del Fondo disponibile al netto degli interventi con vincolo di destinazione, rispetto al 36 per cento dell'esercizio precedente. La componente storica della quota base si riduce conseguentemente a euro 1.421.453.799, pur continuando a svolgere una necessaria funzione di stabilizzazione del sistema.

Il Consiglio prende atto che tale evoluzione discende dall'attuazione del modello definito dal decreto ministeriale n. 1166 del 2024 e non costituisce una scelta discrezionale del decreto annuale di riparto. Resta nondimeno attuale la preoccupazione che l'incremento progressivo del peso del costo standard possa produrre differenze sempre più marcate, soprattutto a scapito degli Atenei operanti in contesti territoriali caratterizzati da dinamiche demografiche sfavorevoli, minore capacità contributiva delle famiglie e maggiore mobilità studentesca in uscita.

Questo Consesso ritiene pertanto opportuno che il Ministero accompagni l'applicazione del modello con un monitoraggio periodico dei suoi effetti nei diversi contesti territoriali, considerando in particolare: l'incidenza delle dinamiche demografiche sulla capacità degli Atenei di attrarre e mantenere gli studenti; l'impatto della no tax area e della ridotta capacità contributiva delle famiglie sulle entrate degli Atenei; la sostenibilità economico-finanziaria delle Università localizzate nelle aree maggiormente interessate dalla mobilità studentesca in uscita.

La conclusione del ciclo applicativo 2024-2026, coincidente anche con il termine del PNRR, che negli ultimi cinque anni ha assicurato al sistema universitario un finanziamento straordinario di circa 11 miliardi di euro destinato alle diverse attività e aree di competenza degli Atenei, offre l'occasione per promuovere una verifica complessiva e condivisa dell'attuale modello di finanziamento. Tale verifica dovrebbe accertare se l'equilibrio tra componente storica e costo standard continui a garantire in misura adeguata gli obiettivi di equità territoriale, sostenibilità economico-finanziaria e valorizzazione del merito. In questa prospettiva, appare inoltre opportuno valutare la possibilità di mantenere temporaneamente stabile il peso percentuale del costo standard, prima di procedere a eventuali ulteriori incrementi.

Con riferimento alle Istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, il Consiglio condivide il mantenimento di una disciplina specifica, coerente con le peculiarità ordinamentali, dimensionali e funzionali e con la particolare missione istituzionale attribuita a tali Atenei.

2. Assegnazioni destinate alle finalità premiali (Art. 4)

La quota premiale è fissata in euro 2.540.000.000, con un incremento 40 milioni di euro rispetto al 2025. Rimane invariata la composizione, ossia 60 per cento sulla base della VQR 2020-2024, 20 per cento sulla base delle politiche di reclutamento e 20 per cento sulla base degli indicatori di risultato della programmazione triennale.

La principale innovazione è rappresentata dall'utilizzo dei risultati della VQR 2020-2024 in sostituzione della VQR 2015-2019. Il Consiglio valuta favorevolmente l'aggiornamento della base valutativa, già auspicato nel precedente parere, che consente di rafforzare l'attualità degli indicatori utilizzati nella distribuzione delle risorse premiali e considera coerente anche l'aggiornamento del periodo di riferimento per la valutazione delle politiche di reclutamento.

Resta attuale l'esigenza, già formulata nel precedente parere, di sviluppare progressivamente un sistema premiale più equilibrato, in grado di valorizzare tutte le missioni istituzionali dell'Università.

3. Intervento perequativo e clausola di salvaguardia (Art. 5 e Allegato 2)

L'intervento perequativo è pari a euro 140 milioni e resta attestato a circa l'1,5 per cento delle risorse disponibili. Il Consiglio ne valuta favorevolmente la conferma, in quanto strumento essenziale per contenere gli effetti redistributivi derivanti dall'applicazione del costo standard e dei criteri premiali, particolarmente nella fase di prima applicazione della VQR 2020-2024.

La clausola di salvaguardia è definita nell'intervallo compreso tra lo 0 e il +5 per cento con riferimento alla quota base, alla quota premiale, all'intervento perequativo e ai piani straordinari di reclutamento e di attività di ricerca, al netto delle quote versate ai sensi dell'art. 1 comma 834, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nel 2025 l'intervallo era compreso tra il +1 e il +6 per cento e il CUN aveva apprezzato specificamente l'introduzione di una soglia minima positiva.

Il Consiglio valuta favorevolmente il mantenimento dell'intervento perequativo quale componente essenziale del sistema di finanziamento. L'esperienza maturata negli ultimi anni dimostra infatti che tale strumento continua a svolgere una funzione fondamentale per garantire la coesione del sistema universitario pubblico. Alla luce dell'aggiornamento della base valutativa conseguente all'introduzione della VQR 2020-2024 e all'ulteriore aumento dell'incidenza del costo standard, il ruolo dell'intervento perequativo assume una rilevanza ancora maggiore.

Per gli esercizi successivi il Consiglio auspica il ripristino di una soglia minima positiva, resa sostenibile da un adeguato incremento del Fondo.

4. Piani straordinari di Reclutamento e attività di ricerca (Art. 6)

Le risorse destinate ai piani straordinari di reclutamento e alle attività di ricerca vengono aumentate a euro 848.103.894 con un incremento di 11,3 milioni rispetto all'anno precedente e destinato al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

Il CUN valuta favorevolmente tale intervento che costituisce una prima risposta all'esigenza, formulata nel parere 2025, di sostenere il reclutamento delle nuove figure di ricercatore e di offrire prospettive al personale impegnato nelle attività finanziate anche nell'ambito del PNRR. Considerata la progressiva conclusione dei programmi straordinari, permane, tuttavia, la necessità di un programma pluriennale dedicato agli RTT, sostenuto da risorse aggiuntive e stabili, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze scientifiche sviluppato negli ultimi anni e di favorire il ricambio generazionale considerando anche l'inquadramento di altre figure pre-ruolo diverse dai soli RTD-a.

5. Interventi specifici e risorse vincolate (Art. 1, Art. 7-11)

Il Consiglio prende atto della sostanziale continuità degli interventi per i Consorzi interuniversitari, la rete GARR, le borse post lauream, la mobilità, gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, la compensazione degli esoneri contributivi, le chiamate dirette e il programma "Rita Levi Montalcini". Tali interventi concorrono a sostenere infrastrutture comuni, attrattività internazionale e condizioni effettive di accesso e partecipazione alla formazione universitaria.

È altresì valutato positivamente lo stanziamento di euro 35 milioni per il consolidamento dei programmi d'Ateneo finalizzati all'inclusione e al potenziamento dei servizi di supporto, orientamento e tutorato, inclusi gli sportelli antiviolenza.

Pur riconoscendo che molte assegnazioni vincolate derivano direttamente da disposizioni legislative o da obbligazioni già assunte, il CUN richiama l'opportunità di privilegiare, ove consentito dal quadro normativo, il consolidamento delle risorse nella quota base, così da rafforzare la capacità programmatoria delle Università nel rispetto dell'autonomia.

d) Considerazioni finali

Alla luce delle osservazioni avanzate, il CUN, valuta favorevolmente la sostanziale continuità dell'impianto del riparto, l'aggiornamento della quota premiale mediante la VQR 2020-2024, la conferma dell'intervento perequativo e, consapevole che la struttura del presente FFO e il peso delle diverse voci di finanziamento previste dipendono, in larga misura, dalle stringenti normative in vigore, formula **un parere**

FAVOREVOLE

sui criteri di ripartizione dell'FFO 2026.

Come peraltro evidenziato anche nel parere fornito lo scorso anno, il CUN si rende disponibile a offrire un contributo costruttivo nell'avviare una riflessione sulla rivisitazione del modello di ripartizione dell'FFO nella prospettiva di aggiornarlo alle esigenze dei cambiamenti intercorsi nell'ultimo decennio nel comune obiettivo di rafforzarne la qualità, la sostenibilità e la capacità di rispondere alle esigenze della società, della ricerca e della formazione superiore.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)